

Legge regionale 16 maggio 2014 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

## **Disposizioni in materia di attività produttive.**

### **Art. 24**

*(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 28/2002)*

**1.** Dopo il comma 8 dell'articolo 14 della legge regionale 28/2002 sono aggiunti i seguenti:

**<<8 bis.** Presso ciascun seggio elettorale di ciascuna sezione possono essere designati un rappresentante di lista effettivo e uno supplente.

**8 ter.** Le designazioni sono sottoscritte dal primo firmatario della lista di candidati presentata per la relativa sezione e sono consegnate entro il venerdì precedente la votazione al Consorzio che ne cura la trasmissione ai presidenti di seggio oppure direttamente ai singoli presidenti, prima dell'inizio della votazione.

**8 quater.** I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni e di chiedere la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni e contestazioni.>>.